



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO ANCONA
SEZIONE TECNICASICUREZZA E DIFESA PORTUALE

ORDINANZA N°121/2013

REGOLAMENTO DEL PORTO DI SENIGALLIA

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ancona:

- VISTA la propria ordinanza n. 48/85 in data 11.06.1985 relativa alla disciplina della navigazione, ancoraggio ed ormeggio, dell'accesso, circolazione e sosta in ambito portuale nonché dello svolgimento delle attività portuali nel porto di Senigallia;
- VISTA la propria ordinanza n.51/2010 del 14/06/2010 recante disciplina dell'attività di rifornimento carburanti alle unità nel porto di Senigallia;
- VISTA la propria ordinanza n.07/2005 del 23/02/2005 recante interdizione all'accesso alle imbarcazioni nel porto canale di Senigallia;
- VISTA la nota del 13.08.2013, con le quali il Comune di Senigallia gestore dell'area portuale, in virtù della normativa regionale di attuazione del trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali: LL.RR. 10/99, 13/99 e 06/02, ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, allo schema di regolamento predisposto da questa Autorità Marittima;
- VISTA l'ordinanza n°298 del 06 agosto 2013 del Comune di Senigallia, avente oggetto "Regolamentazione viabilità e accesso nell'ambito portuale di Senigallia";
- CONSIDERATO che il porto di Senigallia è stato modificato ed ampliato mediante la realizzazione di una nuova imboccatura e la costruzione di una nuova darsena;
- RITENUTO necessario modificare le predette ordinanze, emanando un unico provvedimento generale per la regolamentazione delle fattispecie sopra richiamate, con l'obiettivo di predisporre un assetto che contribuisca ad elevare gli standards di sicurezza e security dell'attività marittime e portuali nell'ambito del porto di Senigallia;
- VISTI gli artt. 17, 30, 50, 62, 64 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione.

ORDINA

Articolo 1

E' approvato e reso esecutivo, a decorrere dalla data della presente Ordinanza, l'allegato "Regolamento del porto di Senigallia", disciplinante la navigazione, l'ancoraggio ed ormeggio, l'accesso, circolazione e sosta nonché lo svolgimento delle attività portuali nel porto di Senigallia.

Articolo2

La presente Ordinanza abroga le precedenti Ordinanze n.48/85, 07/05 e 51/10 in premessa citate, unitamente ad ogni altra precedente disposizione con questa incompatibile.

Articolo 3

I contravventori alle norme contenute nell'allegato Regolamento del Porto di Senigallia saranno puniti a termine di legge.

Articolo 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione della stessa.

Ancona, 30.08.2013

**F.to IL COMANDANTE
C.A. (CP) Giovanni PETTORINO**



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO ANCONA
SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

ORDINANZA N°121/2013

REGOLAMENTO DEL PORTO DI SENIGALLIA

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ancona:

- VISTA** la propria ordinanza n. 48/85 in data 11.06.1985 relativa alla disciplina della navigazione, ancoraggio ed ormeggio, dell'accesso, circolazione e sosta in ambito portuale nonché dello svolgimento delle attività portuali nel porto di Senigallia;
- VISTA** la propria ordinanza n.51/2010 del 14/06/2010 recante disciplina dell'attività di rifornimento carburanti alle unità nel porto di Senigallia;
- VISTA** la propria ordinanza n.07/2005 del 23/02/2005 recante interdizione all'accesso alle imbarcazioni nel porto canale di Senigallia;
- VISTA** la nota del 13.08.2013, con la quale il Comune di Senigallia gestore dell'area portuale, in virtù della normativa regionale di attuazione del trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali: LL.RR. 10/99, 13/99 e 06/02, ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, allo schema di regolamento predisposto da questa Autorità Marittima;
- VISTA** l'ordinanza n°298 del 06 agosto 2013 del Comune di Senigallia, avente oggetto "Regolamentazione viabilità e accesso nell'ambito portuale di Senigallia";
- CONSIDERATO** che il porto di Senigallia è stato modificato ed ampliato mediante la realizzazione di una nuova imboccatura e la costruzione di una nuova darsena;
- RITENUTO** necessario modificare le predette ordinanze, emanando un unico provvedimento generale per la regolamentazione delle fattispecie sopra richiamate, con l'obiettivo di predisporre un assetto che contribuisca ad elevare gli standards di sicurezza e security dell'attività marittime e portuali nell'ambito del porto di Senigallia;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 50, 62, 64 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione.

ORDINA

Articolo 1

E' approvato e reso esecutivo, a decorrere dalla data della presente Ordinanza, l'allegato "Regolamento del porto di Senigallia", disciplinante la navigazione, l'ancoraggio ed ormeggio, l'accesso, circolazione e sosta nonché lo svolgimento delle attività portuali nel porto di Senigallia.

Articolo 2

La presente Ordinanza abroga le precedenti Ordinanze n.48/85, 07/05 e 51/10 in premessa citate, unitamente ad ogni altra precedente disposizione con questa incompatibile.

Articolo 3

I contravventori alle norme contenute nell'allegato Regolamento del Porto di Senigallia saranno puniti a termine di legge.

Articolo 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione della stessa.

Ancona, 30.08.2013

F.to IL COMANDANTE
C.A. (CP) Giovanni PETTORINO



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO

ANCONA

REGOLAMENTO DEL PORTO DI SENIGALLIA

PREMESSE GENERALI

1. Il porto di Senigallia è privo di recinzioni e varchi di accesso presidiati. Alcune delle banchine portuali sono, inoltre, prive di protezione per evitare la caduta in acqua di veicoli o persone.
2. In relazione all'attività che si svolge in area portuale, operano mezzi speciali fuori sagoma, con carichi sospesi, che rappresentano un elevato pericolo per l'incolumità di quanti vi transitino in prossimità.
3. Le peculiari caratteristiche della zona e le attività che si svolgono nell'ambito portuale non sempre permettono di conoscere e di segnalare per tempo e convenientemente le situazioni di pericolo che potrebbero verificarsi durante o in seguito alle citate attività.
4. La particolare esposizione agli elementi meteo-marini può essere causa di mal funzionamento o deterioramento del servizio di illuminazione, della segnaletica stradale orizzontale e verticale, nonché di danni al selciato ed al piano di calpestio.
5. Chiunque acceda a piedi o con veicoli all'area portuale se ne assume i relativi rischi e responsabilità.
6. L'Autorità Marittima non è responsabile per eventuali danni a persone, cose o veicoli in genere derivanti da carenze infrastrutturali esistenti o che possano verificarsi all'interno del porto di Senigallia, nonché per ogni evento dannoso che dovesse verificarsi in conseguenza dell'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.

CAPO I GENERALITA'

Art. 1 – Identificazione dell'area portuale

BANCHINA DI LEVANTE, si estende dalla testata della banchina di Levante sino al dissuasore mobile, denominato pilomat, posto in Via Bovio. Comprende anche il primo tratto di via Marconi che si estende dal termine della banchina di Levante sino al dissuasore mobile denominato Pilomat, posto nelle adiacenze dell'incrocio con via Bovio.

In detta zona è consentito l'accesso e la sosta negli spazi contraddistinti da apposita segnaletica orizzontale e verticale, individuati nell'allegato unico, ai soli veicoli muniti di specifico permesso di accesso in ambito portuale.

L'accesso dei veicoli a tale area avviene dai varchi presenti in via Bovio e in via Marconi regolamentati con dissuasori stradali a scomparsa "Pilomat".

DARSENA TURISTICA banchine n. 7 – 9 – 12. Tale zona è destinata esclusivamente all'attività diportistica. In detta zona sono consentiti l'accesso e la sosta, negli appositi spazi contraddistinti da segnaletica orizzontale e verticale, ai soli veicoli muniti di specifico permesso di accesso in ambito portuale. L'accesso dei veicoli a tale area avviene in ingresso ed in uscita dal varco posto lato ponente, al termine della banchina n.9 tra il muro di cinta dell'ex. Cantiere Navalmecanico ed il varco delle banchine n.10 e 11. In detta zona sono consentiti l'accesso e la sosta negli spazi contraddistinti da segnaletica orizzontale e verticale ai soli veicoli muniti di specifico permesso di accesso in ambito portuale.

nero (a sud: Lungomare Marconi – via Bovio filo cunetta stradale lato Ancora, fino ad oltrepassare la linea ferroviaria; ad ovest: a monte di via R. Sanzio, fino ad oltrepassare la linea ferroviaria verso lato mare – via N. Bixio e via Della Darsena a filo cunetta stradale lato monte; a nord: incrocio via Mamiani – Lungomare G. Mameli lato monte – perpendicolare a Lungomare G. Mameli, fino a congiungere l'ideale prolungamento del confine dell'area portuale, su parte dello stabilimento n. 41).

Art. 3 – Denominazioni e destinazioni degli ormeggi

CANALETTA:

1. E' l'area compresa tra il fanale giallo posto sulla banchina di levante e la radice del molo di sopraflutto del porto, sino al ponte della ferrovia. La canaletta a causa dei continui insabbiamenti e per motivi di sicurezza non è navigabile. Può tuttavia essere autorizzata, dall'Autorità Marittima, la navigazione, per unità con pescaggio massimo inferiore a mt. 0.90, solo in caso di soccorso o in casi di particolari necessità.

Sponda di Levante: comprende l'area del fanale giallo fino al ponte della ferrovia (banchine n.15 e n.16);

Sponda di Ponente: comprende l'area dalla radice del molo di sopraflutto fino alla radice molo (banchina n.14);

Banchina di Levante è suddivisa in due banchine:

1. Banchina n.16 - è quella che nasce dal ponte della ferrovia e si estende fino allo stabile sede dell'Ufficio Locale Marittimo;
2. Banchina n.15 – è quella che parte dallo stabile sede dell'Ufficio Locale Marittimo di Senigallia fino al fanale giallo (ex E.F. 3955 rosso);

le acque esterne al porto : intese come la zona di mare adiacente alle infrastrutture portuali all'interno della circonferenza avente un raggio di 500 metri con centro nel punto di mezzeria della congiungente dei fanali di accesso in porto, il tutto meglio individuato nell'allegato unico. Nelle stesse acque sono vietate:

- La sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità;
- La pesca, il paracadutismo ascensionale, lo sci nautico e le attività similari;
- Il posizionamento di attrezzi da pesca.

DARSENE

Nel porto di Senigallia insistono tre darsene denominate rispettivamente partendo dall'interno verso il mare Darsena Turistica, Piccola Darsena e Nuova Darsena o Darsena Nino Bixio.

1. Nuova Darsena o Nino Bixio: è quella posizionata più verso l'interno e comprende le banchine contraddistinte con i numeri 1, 2, 3 e parte della 13. La banchina n. 1 è riservata all'ormeggio delle unità della piccola pesca, la banchina n. 2 è destinata in piccola parte all'ormeggio della piccola pesca e in gran parte all'ormeggio delle unità vongolare e delle unità della pesca dei mitili, la banchina n. 3 è destinata all'ormeggio delle vongolare. La banchina n. 1 e parte della banchina n. 2 sono destinate all'ormeggio delle unità da traffico (esempio moto pontone). La banchina n. 13 è destinata all'ormeggio di unità in transito, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima Locale.
2. Piccola Darsena: è quella che si trova al centro tra la darsena Nino Bixio e la darsena Turistica e comprende le banchine contraddistinte dai numeri 5, 6 e 7. La banchina n. 5 è destinata

CANALETTA DI SENIGALLIA banchine n. 14 – 15 – 16. In detta zona sono consentiti l'accesso e la sosta, negli appositi spazi contraddistinti da segnaletica orizzontale e verticale, ai soli veicoli muniti di specifico permesso di accesso in ambito portuale.

BANCHINA DI PONENTE banchina n. 13 – **DARSENА NINO BIXIO** banchina n. 1 – 2 – 3, compreso il piazzale lato ferrovia della darsena, banchina n. 4 – Piccola Darsena banchina n. 5 – 6, - banchina n. 8 e della banchina n. 9 limitatamente ai 10 mt dall'angolo della stessa banchina là dove è situato lo scivolo per natanti, banchina n. 10 dove è situato il travel- lift, e la banchina n. 11. Tali zone sono destinate ad operazioni inerenti le attività portuali e sono consentiti l'accesso e la sosta, negli appositi spazi contraddistinti da segnaletica orizzontale e verticale, ai soli veicoli muniti di specifico permesso in ambito portuale. L'accesso dei veicoli alla darsena Nino Bixio e banchina di Ponente avviene dal varco posto in via Nino Bixio e regolamentato da barriera stradale " sbarra di accesso", mentre alle banchine n. 10 ed 11 l'accesso avviene tramite il varco regolamentato con dissuasori stradali a scomparsa.

L'area portuale di Senigallia è delimitata dai seguenti punti:

Nord:

- Confine sud dello stabilimento balneare n. 41;
- Prolungamento della suddetta linea di confine fino al lungomare G. Mameli;

Est:

- Dalla congiungente dei punti esterni delle dighe foranee;

Ovest:

- Dal muretto parasabbia del lungomare G. Mameli;
- Dalla congiungente tra lo spigolo Nord-Ovest del fabbricato del "Cantiere Navalmecanico";
- Dalla parete Ovest del suddetto fabbricato;
- Dalla congiungente dello spigolo Sud-Ovest del suddetto fabbricato perpendicolare alla parete Sud, ad incontrare il fabbricato denominato "il Timone";
- Dalla parte Nord del fabbricato "il Timone" dalla cunetta stradale di via Nino Bixio, lato banchina peschereccia del porto;
- Dallo spigolo lato mare del ponte ferroviario;

Sud:

- Dal confine Nord dello stabilimento balneare n. 42, fino ad incontrare il fabbricato del ristorante "Uliassi";
- Dalla parete Sud del suddetto fabbricato;
- Dal muretto parasabbia, fino ad incontrare l'ideale prolungamento della linea di cunetta stradale lato Nord di via Bovio;
- Dal suddetto prolungamento della linea di cunetta stradale;
- Dalla cunetta stradale lato Nord di via Bovio;
- Dall'ideale prolungamento della linea di cunetta stradale di via Bovio sino ad incontrare lo spigolo lato mare del ponte ferroviario.

L'area portuale coincide con le indicazioni riportate nel vigente Piano Regolatore del Porto di Senigallia ed è riportata nell'allegato unico del presente atto, di cui ne è parte integrante e sostanziale (perimetro area tratteggiato di colore lilla).

Art. 2 – Area di Rispetto

L'area di rispetto coincide con le indicazioni riportate nel vigente Piano regolatore del Porto di Senigallia ed è riportata nell'allegato unico del presente atto. Detta zona è compresa tra perimetro esterno dell'area portuale (linea tratteggiata di colore lilla) e la linea continua in grassetto di colore

all'ormeggio sia di unità vongolare che di unità di piccola pesca. La banchina n. 6 non è al momento utilizzabile per l'ormeggio in quanto insiste uno scalo di alaggio. La banchina n. 7 è destinata all'ormeggio di piccole unità.

3. **Darsena Turistica:** è quella posizionata verso il mare e comprende le banchine contraddistinte dai n. 9, 10, 11 e 12. La darsena Turistica è destinata all'ormeggio delle imbarcazioni da diporto e dei mezzi militari. All'interno della darsena ci sono n. 4 pontili suddivisi in due moli ciascuno, e contrassegnati dalla numerazione progressiva degli stessi moli, dal n. 1 lato canaletta interna al n. 9 in prossimità della banchina n. 10. La Darsena Turistica è in concessione alla Società consortile denominata "Gestiport" che gestisce direttamente gli specchi acquei e i relativi ormeggi con l'obbligo di non assegnare il 10 % sul totale dei posti barca che devono rimanere liberi per essere utilizzati dalle unità in transito.

CANALETTA INTERNA

Congiunge tutte le darsene e su di essa insistono la banchina n. 13 lato Ancona e le banchine n. 4 e 8 lato Pesaro. Sulle banchine n. 4 e 8 è vietato l'ormeggio a qualsiasi unità per la presenza di depositi costieri. E' consentita solo la sosta per effettuare il rifornimento di carburante alle unità.

La banchina n. 13 è destinata all'ormeggio di piccole unità sia da pesca che da diporto, ed è individuato un posto di ormeggio per i mezzi nautici della locale Guardia Costiera. Sulla banchina n. 13 è fatto divieto di ormeggiare nei tratti prospicienti le banchine n. 4 e 8, in corrispondenza dei distributori di carburante, e del tratto dove insiste la gru attualmente gestita dal Club Nautico e nella parte di banchina interessata dal raggio di azione della gru stessa.

Per situazioni contingenti il Comandante dell'Ufficio Locale Marittimo potrà derogare dal divieto di ormeggio sulla banchina n. 13, nei tratti individuati come sopra.

Articolo 4 – Opere in corso di realizzazione

In corso di esecuzione, sono riferiti alle opere di ristrutturazione e di miglioramento del porto di Senigallia – 6° stralcio, che prevedono la realizzazione delle banchine del nuovo avamposto.

CAPO II – DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI E DEGLI ACCOSTI PER IMBARCAZIONI

Articolo 5 – Modalità di ormeggio ed accosto

1. Le imbarcazioni devono essere ormeggiate secondo le modalità dettate dalla perizia marinaresca e comunque in sicurezza, nelle banchine, nei pontili e negli specchi acquei lasciati al pubblico uso di cui al precedente art. 3. L'ormeggio in banchina dovrà essere fatto di punta ovvero con la poppa in banchina con un sistema che garantisca la sicurezza portuale e tenga conto della peculiarità della struttura, dei venti dominanti e delle eventuali condizioni meteo marine avverse.
2. Presso le banchine n. 4 e n. 8, presenti nella canaletta interna di questo porto, che ospitano i distributori di carburante per la pesca e per il diporto, l'ormeggio è consentito esclusivamente di fianco.
3. E' vietato l'ormeggio con ancora;
4. La locale Autorità Marittima si riserva di assegnazione i posti d'ormeggio delle unità da pesca;
5. Il concessionario dei pontili per l'ormeggio delle unità da diporto ha discrezionalità nell'assegnazione degli ormeggi delle stesse, nei limiti delle capacità di ciascun pontile;
6. In ogni caso, per motivi di sicurezza, l'Autorità Marittima potrà dare disposizione di ormeggio in tali aree;

7. I concessionari di specchi acquei all'interno del porto sono tenuti a riservare posti di ormeggio alle unità in transito in una percentuale non inferiore al 10% della ricettività totale. In tale percentuale dovrà essere conteggiato un ormeggio riservato alle unità delle Forze di Polizia in transito ovvero ad imbarcazioni in difficoltà;
8. La sosta delle unità di ormeggio in transito non deve superare, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, le 48 ore. Le unità per la sosta in transito presso banchine o pontili in concessione devono richiedere l'accosto direttamente ai concessionari degli stessi, mentre per le altre banchine devono richiedere l'autorizzazione all'Ufficio Locale Marittimo di Senigallia tramite apposita istanza (vedi Allegato n. 1).
9. Nei posti di ormeggio delle unità da pesca, i relativi proprietari sono tenuti alla custodia ed alla manutenzione delle cime d'ormeggio che vanno dalle catenarie a bordo e da bordo in banchina;
10. Presso i pontili da diporto in concessione, vigono le norme stabilite nel presente Regolamento, nonché le ulteriori prescrizioni dettate dal regolamento interno adottato dal concessionario;
11. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Autorità Marittima ogni variazione o modifica apportata al proprio regolamento interno;
12. La manutenzione delle strutture è eseguita dal concessionario.
13. Gli utenti sono tenuti alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime di ormeggio che vanno da bordo al pontile;
14. Essi sono, inoltre, responsabili di ogni eventuale danno alle attrezzature portuali ed alle unità in porto, causato dall'inadeguatezza o insufficienza d'ormeggio delle proprie unità;
15. Il concessionario, oltre ad essere tenuto a predisporre procedure atte a prevenire ogni possibile incidente ottemperando alle vigenti disposizioni in materia, dovrà provvedere ad un'adeguata copertura assicurativa (responsabilità civile, incendio, etc.) di tutta l'area in concessione.

Inoltre, nello specchio acqueo lasciato al pubblico uso, l'Autorità Marittima locale provvede ad assegnare gli accosti alle unità adibite alla cattura dei molluschi bivalvi ed alle Unità appartenenti alla piccola pesca.

In relazione al comma precedente, distinguiamo:

- a) Unità da pesca autorizzate a fare stabilmente riparo nel porto di Senigallia;
- b) Unità da pesca che accedono al porto di Senigallia per l'effettuazione di operazioni commerciali ovvero per il saltuario ed occasionale rifugio ai fini della sicurezza della navigazione.

Appartengono alla categoria a) le Unità che stazionano stabilmente nel porto di Senigallia autorizzate permanentemente.

Appartengono alla categoria b) le Unità che accedono al porto di Senigallia saltuariamente o occasionalmente e che comunque, nel corso dell'anno, stazionano ed effettuano operazioni commerciali anche in altri porti.

L'eventuale ormeggio con gavitelli e/o corpi morti ovvero affiancato dovrà essere richiesto e preventivamente autorizzato dall'Autorità Marittima locale.

Articolo n. 6 - Requisiti per l'autorizzazione permanente alla sosta/ormeggio delle unità da pesca nel porto peschereccio.

1. Nello specchio acqueo lasciato al pubblico uso, ai fini del rilascio dell'autorizzazione permanente è necessaria la sussistenza dei seguenti presupposti:

- a) iscrizione dell'impresa di pesca nei registri imprese di pesca di Ancona ovvero nei registri imprese di pesca di Pesaro a condizione che il legale rappresentante della Società abbia eletto domicilio/residenza nel Comune di Senigallia;

6. Nel transitare nello specchio acqueo adiacente al distributore marino di carburante, è obbligatorio limitare l'andatura in modo da non ostacolare eventuali operazioni di rifornimento in corso;
7. E' vietata all'interno dei porti la navigazione a vela;
8. E' fatto obbligo a chiunque di segnalare all'Autorità Marittima eventuali pericoli che possono comportare ostacolo alla navigazione in sicurezza delle unità all'interno del porto;
9. E' fatto assoluto divieto di azionare le eliche con barche ormeggiate in banchina.

Articolo n. 9 – Sgombero delle banchine

Al termine delle operazioni di carico e scarico di attrezzature, pescato etc., ovvero di manutenzioni di reti o altre apparecchiature da pesca, tutti gli attrezzi e i mezzi utilizzati debbono essere ritirati e le banchine rassettate.

Articolo n. 10 – Deposito di merci in banchina e attività lavorative in porto

1. E' vietato il deposito di merci in banchina e nelle aree o portuali;
2. Chiunque intenda esercitare una qualsiasi attività all'interno del porto di Senigallia, o a bordo delle unità ivi ormeggiate dovrà rispettare le disposizioni di cui l'ordinanza n. 40/99 in data 02.06.1999 della Capitaneria di Porto di Ancona.

CAPO III – ALAGGIO E VARO DELLE IMBARCAZIONI E DEI NATANTI

Articolo n. 11 – Alaggi e varo delle unità a mezzo Travel-lift o gru

1. L'alaggio ed il varo di unità nel porto di Senigallia a mezzo del travel-lift, utilizzato dal personale dipendente dell'impresa concessionaria, devono avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a. È fatto obbligo al rappresentante dell'impresa di verificare che nelle vicinanze dello scalo d'alaggio non vi siano persone o mezzi non autorizzati e comunque non interessati alle operazioni in corso;
 - b. È fatto obbligo al rappresentante dell'impresa di garantire il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché di ogni altra normativa in vigore;
 - c. Le operazioni di alaggio o varo non possono essere eseguite qualora nel raggio di metri 15 (quindici) dal mezzo che opera siano in corso operazioni potenzialmente pericolose o incompatibili;
 - d. È fatto obbligo all'impresa operante di predisporre apposita segnaletica in prossimità della zona interessata all'alaggio e varo, indicante lo svolgimento delle operazioni;
 - e. Sull'unità che deve essere alata o messa in mare non devono essere presenti persone;
 - f. L'unità che deve essere alata o messa in mare dovrà essere scarica di merci, liquidi o gas infiammabili o inquinanti;
 - g. Le operazioni potranno essere svolte esclusivamente in ore diurne, salvo eccezionali ed urgenti motivi e previo autorizzazione della locale Autorità Marittima;
 - h. Le unità da diporto, da traffico o da pesca, devono essere alate e messe in mare a mezzo del travel-lift, esclusivamente nello scalo d'alaggio allo scopo destinato, situato sulla banchina n. 10;
 - i. Al termine delle operazioni il personale dell'impresa concessionaria, dovrà effettuare la pulizia della banchina;

- b) iscrizione dell'Unità nei registri navi minori e galleggianti di Senigallia o nei registri dei limitrofi Circondari Marittimi di Fano e di Ancona purché l'armatore/il proprietario sia domiciliato/residente nel Comune di Senigallia;
 - c) utilizzo in modo permanente ed esclusivo del porto sia per l'ormeggio sia per l'effettuazione delle operazioni commerciali di imbarco e sbarco del pescato.
2. Il numero massimo di autorizzazioni permanenti rilasciabili viene determinato compatibilmente con le effettive disponibilità di posti di ormeggio; costituisce titolo di precedenza la data di iscrizione nei RIP ed in seconda analisi, la data di iscrizione dell'Unità nei RR.NN.MM. e GG..
 3. Per ottenere l'ormeggio l'armatore/proprietario dell'unità da pesca dovrà avanzare apposita richiesta in bollo al fine di ottenere la relativa autorizzazione anch'essa in bollo, allegando la necessaria documentazione attestante la regolarità dei documenti di bordo, dell'armamento e delle condizioni di galleggiabilità.
 4. Non saranno rilasciati provvedimenti autorizzativi in mancanza dei requisiti di cui sopra o in carenza dei posti di ormeggio nel tratto di banchina a tale scopo destinato.
 5. I provvedimenti emanati saranno efficaci fermo restando il permanere delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio e saranno revocate in tutti i casi contemplati nel provvedimento autorizzativo.
 6. La revoca dell'autorizzazione potrà avvenire anche per scarso e scorretto utilizzo dell'ormeggio e/o in casi di gravi e ripetute violazioni di norme in materia di pesca, di sicurezza della navigazione, di codice della navigazione o di tutela dell'ambiente marino nonché al verificarsi di esigenze di pubblico interesse.
 7. Le Unità con autorizzazione permanente poste in disarmo o in attesa di demolizione, che hanno nominato un responsabile addetto alla vigilanza, potranno restare all'ormeggio per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni trascorsi i quali dovranno essere alate.
 8. Nello specchio acqueo lasciato al pubblico uso l'Autorità Marittima locale, potrà consentire l'ormeggio delle unità idonee all'espletamento di servizi speciali qualora le stesse dovessero riscontrarsi necessarie al fine di risolvere situazioni di emergenze in porto quali incendi, incagli, affondamenti, ecc..

Articolo n. 7 – Ancoraggio

E' fatto divieto, salvo casi di forza maggiore e previa autorizzazione della locale Autorità Marittima, di dare fondo all'ancora negli specchi acquei portuali.

Articolo n. 8 – Manovre e navigazione all'interno del porto

1. Lo specchio acqueo portuale è unicamente destinato alle manovre di ormeggio e disormeggio e a rotte di ingresso ed uscita delle unità;
2. I comandanti delle unità, nell'eseguire tutte le manovre all'interno del porto ed in particolare quelle di attracco e partenza, dovranno sempre attenersi alle regole per prevenire gli abbordi in mare, nonché a quelle del presente Regolamento ed alle indicazioni impartite dall'Autorità Marittima, pur restando pianamente responsabili dell'attuazione della manovra stessa;
3. Le manovre dovranno essere eseguite in modo da non arrecare danni alle altre unità in porto;
4. La condotta delle unità all'interno dell'ambito portuale deve avvenire a velocità non superiore ai 3 nodi o, comunque, alla velocità minima di manovra, tale da non provocare onde e da garantire la sicurezza della navigazione e prevenire situazioni di pericolo e di danno a terzi ed alle opere portuali;
5. Le unità in uscita dal porto hanno la precedenza su quelle in entrata;

6. L'eventuale installazione ed utilizzo di ponteggi deve rispondere alle vigenti norme di sicurezza in materia di cantieri temporanei.
7. L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo potrà adottare l'adozione di idonei provvedimenti dell'Autorità Marittima, con eventuale addebito di spese a carico degli inadempienti.

Articolo n. 18 – Operazioni di idropulitura

1. L'espressione "idropulitura" comprende tutte le operazioni che comportano l'utilizzo di acqua eventualmente associata a detergenti o materiali chimici, che a mezzo di compressori viene diretta sulla superficie dello scafo.
2. Le operazioni di idropulitura dello scafo sono consentite esclusivamente nell'ambito dell'apposita area in concessione, dotata di idonee strutture per la raccolta di materiale di scolo.
3. E' fatto divieto di effettuare lavori di idropulitura su unità ormeggiate alla banchina del porto, nonché su altre aree diverse da quelle indicate al precedente comma n.2.

Articolo n. 19 – Modalità di presentazione delle domande di occupazione

1. Chiunque intenda utilizzare l'area di cui al precedente articolo n. 16 dovrà presentare apposita istanza in bollo, in duplice copia conforme al modello in (allegato 3), al Comune di Senigallia almeno 5(cinque) giorni prima della prevista occupazione.
2. I richiedenti hanno facoltà di eseguire lavori in proprio, ovvero per mezzo di personale dipendente di un cantiere navale od officina meccanica in possesso dell'autorizzazione ad esercitare la specifica attività nell'ambito del demanio marittimo.
3. La sosta delle imbarcazioni è gratuita per un periodo di 15 giorni.
4. Oltre il suddetto termine, tutte le unità in sosta saranno soggette al pagamento di un diritto pari a € 0.10 a metro lineare per ogni giorno di sosta, da versare anticipatamente previa emissione di apposito ordine di introito.
5. Sono escluse dal pagamento di tale diritto le unità navali del Corpo delle Capitanerie di Porto, degli altri Corpi di Polizia e di eventuali mezzi dello Stato, che dovessero sostare nelle aree all'uopo assegnate, anche per periodi superiori a quello massimo di franchigia.
6. E' fatto obbligo al proprietario o armatore di comunicare alla Soc. Gestiport, la data di messa a mare dell'unità o, comunque, di rilascio dell'area occupata.
7. La locale Autorità Marittima, in qualsiasi momento per ragioni di pubblica utilità ovvero per espletamento di prioritari compiti di istituto disporrà lo spostamento momentaneo o definitivo delle unità in sosta.

Articolo n. 20 – Sosta di unità al di fuori dell'area destinata ai lavori di carenaggio

Salvo diverse disposizioni della locale Autorità Marittima, la sosta di unità al di fuori dell'area di cui al precedente art. 16 è consentita esclusivamente all'interno delle aree allo scopo destinate con apposita concessione demaniale rilasciata dalla competente autorità Comunale.

Articolo n. 21 – Divieti per le unità alate a secco

Sulle unità alate a secco e posizionate nelle aree di cui ai precedenti artt. 15 e 16 è fatto divieto di :

- a. Utilizzare i servizi igienici di bordo;
- b. Lavare le sentine con acqua;

- j. Eventuale autocarri o rimorchi porta imbarcazioni possono sostare in prossimità dello scalo per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni di carico e scarico delle unità.
2. Sullo scalo d'alaggio situato nella banchina n. 10 sono autorizzati all'alaggio e il varo di unità di dislocamento non superiore a 40 tonnellate;
 3. Le operazioni di alaggio e varo effettuate a mezzo travel-lift non sono soggette ad autorizzazione della locale Autorità Marittima;
 4. L'alaggio ed il varo di unità a mezzo di veicoli provvisti di gru sono consentiti solo presso la banchina n. 10 ed ai soggetti in possesso della dichiarazione di inizio attività di cui all'ordinanza n. 40/99 del 02.06.1999 della Capitaneria di Porto di Ancona.
 5. Le operazioni di alaggio e varo delle unità a mezzo autogrù dovranno essere autorizzate dall'Autorità Marittima previo presentazione istanza in marca da bollo vigente (vedi allegato n. 2). Le richieste di alaggio/varo dovranno essere richieste minimo 3 (tre) giorni prima della prevista operazione; le stesse dovranno essere svolte a distanza di sicurezza dal ciglio banchina in considerazione anche delle possibilità di sbraccio dalla gru, e comunque ad una distanza di almeno metri 5 (cinque) per lato da eventuali imbarcazioni già all'ormeggio o in acqua;

Articolo n. 12 – Spostamento in ambito portuale del Travel-Lift

Durante gli spostamenti in ambito portuale, il travel-lift, le autogrù e in generale tutti i mezzi pesanti (autogrù, rimorchi, semirimorchi) interessati alle movimentazioni di imbarcazioni da e per lo scalo di alaggio dovranno attenersi alle norme del vigente codice della strada (trasporti eccezionali), nonché alle disposizioni di cui al capo VI del presente regolamento.

Articolo n. 13 – Danni e responsabilità

Ferme restando le responsabilità e gli adempimenti prescritti dalla legge in caso di danni recati a terzi, i conducenti dei mezzi impegnati nelle operazioni di cui al precedente art. 11 sono tenuti ad informare immediatamente la locale Autorità Marittima di eventuali danni arrecati a strutture portuali o viarie (tombini, segnaletica etc.).

Articolo n. 14 – Divieti nei pressi dello scalo di alaggio

All'interno dell'invaso destinato a scalo di alaggio di cui all'art. 11 lett., è vietato l'ormeggio e la sosta di qualsiasi natante che non sia in attesa di effettuare le operazioni di alaggio.

Articolo n. 15 – Alaggio di unità attraverso l'uso dello scivolo

1. Le unità da diporto munite di carrello e idonei argani o verricelli possono essere alate o varate autonomamente e liberamente dai rispettivi proprietari, servendosi dell'apposito scivolo situato nella banchina n. 6.
2. L'accesso allo scivolo deve essere effettuato da un solo veicolo alla volta e deve avvenire per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni di alaggio e messa a mare.
3. I veicoli in attesa di effettuare le predette operazioni devono mantenersi a distanza di sicurezza evitando di creare intralcio agli altri mezzi.
4. Al termine delle operazione di varo, i veicoli con carrello a seguito devono essere allontanati dallo scalo e dalle immediate vicinanze e possono essere parcheggiati secondo le disposizioni di cui al capo VI del presente Regolamento.

5. Le operazioni di alaggio e varo devono essere effettuate in sicurezza avendo cura di evitare ogni tipo di danno alle altre unità che dovessero trovarsi nei pressi dello scivolo e di evitare inquinamento nello specchio acqueo.
6. Presso detto scivolo e nelle immediate vicinanze è vietata la sosta di carrelli, unità navali invasature, veicoli, e in genere, di ciò che possa in qualche modo intralciare la transitabilità e l'utilizzazione.
7. Al fine di assicurare la responsabilità di alaggi improvvisi a seguito di avarie e per non intralciare il normale utilizzo, lo scalo di alaggio dovrà essere lasciato sempre libero al pubblico uso.
8. L'uso dello scivolo è nella piena e diretta responsabilità dell'utente.
9. È responsabilità di chi utilizza la suddetta struttura la preventiva verifica delle condizioni e dallo stato d'uso della stessa e la conseguente valutazione degli eventuali rischi derivanti dalle operazioni di messa a mare e di alaggio che si intendono effettuare.
10. L'uso della struttura è comunque subordinato alla perfetta efficienza e alla valida copertura assicurativa dei mezzi navali e terrestri impiegati.
11. L'uso dello scivolo è vietato ai minori di anni 18, salvo che ciò avvenga sotto la supervisione e la responsabilità di una persona maggiorenne.

Articolo n. 16: Area destinata al carenaggio delle imbarcazioni

1. L'area evidenziata in arancione nell'allegata planimetria (allegato unico) è destinata, sotto la diretta responsabilità del proprietario o armatore del mezzo nautico interessato, esclusivamente a lavori di carenaggio ovvero a semplici lavori di carpenteria navale o meccanica, su unità da pesca o da diporto.
2. Tali lavori comprendono, a titolo esemplificativo: pulitura, carteggiatura e pitturazione dell'opera viva e dello scafo, sostituzione zinchi e sostituzioni eliche e simili.
3. In tali aree non è consentita la sosta delle unità per l'esecuzione di interventi che comportino la ristrutturazione delle sovrastrutture dello scafo.
4. A cura del responsabile della ditta autorizzata all'alaggio ed al trasporto delle unità tramite travel-lift o gru, saranno disposte transenne a delimitazione dell'area occupata, in modo tale da evitare qualsiasi possibilità di circolazione o sosta dei veicoli all'interno.
5. È fatto obbligo ai proprietari delle unità di provvedere ad ogni possibile adempimento e cautela finalizzata alla massima sicurezza delle stesse, nonché di effettuare frequenti controlli sul mantenimento delle condizioni di sicurezza.
6. L'area destinata al carenaggio può essere occupata per un massimo di 5 (cinque) giorni e previa autorizzazione da richiedere all'Autorità Marittima. (allegato 2).

Articolo n. 17 – Modalità per l'esecuzione dei lavori

1. Nell'area destinata al carenaggio di cui al precedente art. 16 sono vietate le operazioni di lavaggio della carena con il metodo dell'idropulitura a getto, la sabbiatura e l'uso della fiamma libera per operazioni di sverniciatura senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.
2. Per le operazioni di pitturazioni è consentito esclusivamente l'uso del pennello o del rullo.
3. Al fine di preservare le superfici della banchine da possibili collaggi di vernici, oli ed alte sostanze, è fatto obbligo all'occupante, prima dell'inizio dei lavori, di provvedere alla stesura di uno o più teli impermeabili sulla pavimentazione dell'area occupata.
4. Le aree dovranno essere ripulite al termine di ciascuna giornata e rimesse in pristino una volta cessato l'uso.
5. Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire le condizioni di sicurezza idonee alle operazioni da svolgere.

- c. Scaricare residui oleosi sulla banchina;
- d. Utilizzare le predette unità come abitazione.

Articolo n. 22 – Autorizzazione all'effettuazione di lavori con fonti termiche

1. Nell'intero ambito portuale di Senigallia è vietato effettuare lavori che prevedono l'utilizzo di fonti termiche, come miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatura elettrica, mezzi di riscaldamento, corpi caldi o qualsiasi altro mezzo che produca una fonte di calore o scintille.
2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma precedente, previo rilascio di apposito nulla osta da parte della locale Autorità Marittima, i seguenti lavori:
 - a. Lavori di ripristino e sostituzione di sovrastrutture in coperta come:
 - Riparazione bordini di tutela e guida mastre tramite sostituzione e/o su grù di servizio;
 - Riparazione di mastre e scalmotti tramite inserti saldati;
 - Riparazione di guardia corpi, scalette e ballatoi in e/o su grù di servizio;
 - Riparazioni di salpa ancore, strutture di supporto delle luci della nave e delle lance di salvataggio, passacavi, ringhiere corrimano e candelieri;
 - Lavori di rizzaggio in coperta e in sistemazione apprestamenti per dette operazioni;
 - Ripristino o sostituzione di tratti di scale esterne;
 - Ripristino dei copertini o tratti di murata in corrispondenza di ponti aperti o locali abitabili.
 - b. Lavori su strutture interne di locali abitabili che non interessano parti a contatto con locali o spazi che possano presentare rischi di incendio o esplosioni per presenza di materiali di coibentazione o altre sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, pareti in legno, etc.) o infiammabili (vernici, etc.).
3. In ogni caso, i lavori in questione non devono interessare le parti di dette strutture che siano in contatto con locali o spazi chiusi dell'unità.
4. Per ottenere il rilascio del nulla osta all'esecuzione dei lavori di cui sopra, i soggetti interessati devono presentare apposita istanza in bollo, nella quale siano indicati:
 - a. Natura e durata del lavoro;
 - b. Descrizione dei locali nei quali si intende usare la fiamma o altri mezzi simili;
 - c. Denominazione dell'impresa che eseguirà i lavori;
 - d. Nominativo della persona esperta responsabile dell'operazione;
 - e. Ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dell'esatta valutazione del grado di pericolosità dei lavori da eseguire.
5. La domanda dovrà essere sottoscritta da uno dei sottonotati soggetti:
 - a. Comandante dell'unità;
 - b. Titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione;
 - c. Armatore dell'unità;
 - d. Proprietario dell'unità.
6. La domanda dovrà contenere, inoltre, esplicita dichiarazione, sottoscritta dal richiedente e dal responsabile dell'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, con la quale gli stessi si impegnano a far osservare, ciascuno per quanto di propria competenza, dal personale impegnato nei lavori, le norme che regolano l'uso delle fonti termiche, nonché tutte le altre disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni.